

COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

COPIA [8] ORIGINALE []

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 REG. - SEDUTA Del 15.01.2009

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori :

			Presente	Assente
	LANDRO PASQUALE FRANCESCO	Sindaço	X	
1	VECCHIO QUINTINA	Vice Sindaco	X	
2_	The Committee of the Co	Assessore	X	
3	COGNETTO DOMENICO	Assessore	X	
4	COLLIA VINCENZO CARLO		Y	
5	MAZZITELLI MASSIMO ANTONIO	Assessore	A	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gerardo Barone Adesi.

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con deliberazione nº 36 del 30.09.2008 il Consiglio Comunale ha adottato i criteri per la redazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

Che con deliberazione nº 157 del 27.11.2008 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza:

Che con racc. A.R. prot. nº 7481 del 03.12.2008 questo Ente ha trasmesso copia di entrambe le deliberazioni alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, ai sensi della deliberazione nº 183/2008 del 25 luglio 2008 della stessa Corte dei Conti;

Che con deliberazione nº 419/2008 del 22 dicembre 2008 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, segnalava due osservazioni rispettivamente all'art. 4, comma 2, lett. e) ed all'art. 5, comma 3 del citato Regolamento Comunale e precisamente:

- all'art. 4, comma 2, lett. e) osservava una deroga non compatibile con i principi generali stabiliti dalla legge;
- all'art. 5, comma 3, osservava la necessità di specificare, oltre alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione, anche l'utilizzazione di mezzi o strumenti da parte del prestatore ed il riferimento ai valori di mercato o a prestazioni simili già conferiti dall'Ente, nonché la necessità di proporzione tra l'attività da svolgere e l'utilità conseguita;

Considerato che si rende necessario modificare il suddetto regolamento, al fine di renderlo conforme alle suddette osservazioni;

Ritenuto dover abolire l'art. 4, comma 2, lettera e) del predetto regolamento;

Visto l'art. 5, comma 3 del citato regolamento comunale;

Ritenuto dover sostituire il primo periodo che recita "Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta" con "Il corrispettivo della prestazione deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto. Resta ferma la necessità che il compenso sia proporzionato all'attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione":

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dai Responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Di apportare agli artt. 4 e 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza le modifiche ed integrazioni descritte in premessa, cui si fa espresso riferimento, per cui il testo vigente del suddetto regolamento, coordinato con la presente deliberazione, è quello di cui all'allegato "A".

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

(aggiornato con l'art. 46 del d.l. 112/08, convertito dalla legge 133/08) (e con la deliberazione della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Calabria n. 183 del 25.07.2008)

REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1 Elementi di riferimento
- Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 3 Procedura per il conferimento degli incarichi
- Art. 4 Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi professionali
- Art. 5 Formalizzazione dell'incarico professionale
- Art. 6 Verifica dell'esecuzione della prestazione
- Art. 7 Esclusioni
- Art. 8 Comunicazioni alla Corte dei Conti

ART. 1

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1) L'Amministrazione può conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (di seguito definiti con la sola dizione "incarichi") ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è in ogni caso richiesto titolo di studio universitario, ma semplicemente la verifica del requisito (presupposto essenziale) della maturata esperienza nel settore:

- per le attività professionali svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (es. ragionieri, periti, geometri, etc.);
- per le attività rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
- 3) Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione in materie e per oggetti che rientrano nelle competenze della struttura burocratica dell'ente.

Ugualmente non è possibile utilizzare i collaboratori come lavoratori dipendenti.

4) La competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti/responsabili dei servizi di ciascuna area, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente/responsabile del servizio che ha stipulato i contratti.

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1) Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di cui al precedente articolo, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) deve trattarsi di esigenze istituzionali specifiche e temporanee, per le quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e pertanto l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione:

e) deve essere riscontrata l'adeguatezza del rapporto proporzionale tra il compenso fissato e le corrispondenti utilità conseguite dall'amministrazione conferente;

e) l'importo complessivo degli incarichi da assegnare annualmente viene fissato nel

bilancio preventivo.

2) Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, debbono avere riferimento alle attività istituzionali dell'ente o nei programmi approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del D. lgs. 267/00, con ciò intendendosi tutti i documenti programmatici di competenza del consiglio (cfr sezione Autonomie Corte dei Conti n. 6/2008).

ART. 3

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1) Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2) Ai fini di cui al comma 1, il Dirigente/Responsabile del Servizio provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

a) il progetto e le attività richieste;

- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- c) i criteri di valutazione delle domande;

d) le modalità di realizzazione dell'incarico;

e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

3) Il Dirigente/Responsabile del Servizio procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;

c) precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;

d) proposta economica.

Dalle procedure di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti. Restano esclusi dalla presente disciplina gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

- 1) In luogo dell' avviso di selezione, quando il compenso è inferiore a 5.000 euro, può essere rivolto invito ad almeno tre soggetti (se sussistono in tal numero soggetti idonei) con il rispetto del principio della rotazione degli incarichi.
- 2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, e dal 1 comma, del presente articolo, il Dirigente/responsabile del servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 3;
 - b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi e programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni pubbliche, dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

ART. 5

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

- 1) Il Dirigente/Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un
- disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nella quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato /collaboratore.
- 2) Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
- 3) Il corrispettivo della prestazione deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto. Resta ferma la necessità che il compenso sia proporzionato all'attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

- 4) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro nè l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente , fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.
- 5) Dell'avvenuto affidamento dell'incarico viene data pubblicazione sul sito internet e sull'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni; in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile del servizio (art. 3, comma 54 della legge 244/07).

ART. 6

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1) Il Dirigente/Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro della attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2) Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle

attività svolte e dei risultati raggiunti.

3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Dirigente/responsabile del servizio può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o può apportare una diminuzione del corrispettivo, in relazione ai minori risultati conseguiti.

ART. 7

ESCLUSIONE

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento e gli annessi obblighi di pubblicità non si applicano ai

sequenti incarichi:

- a) incarichi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzate da rapporto "intuitu personae" e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese (traduzioni di pubblicazioni, partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, ecc...);
- b) incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale

dell'amministrazione;

c) incarichi a organismi di controllo interno, nuclei di valutazioni o altri incarichi espressamente

esclusi dalla legge;

- d) incarichi conferiti per le prestazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, qualora i servizi oggetto dell'incarico rientrino nel campo di applicazione del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 10.11.2007;
- e) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del TUEL (uffici di supporto agli organi di direzione politica).

ART. 8

COMUNICAZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 244/07, il presente regolamento andrà inviato alla

Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, il Dirigente/Responsabile del Servizio che ha adottato atti di spesa di importo superiore ai 5.000 euro, di cui ai commi 9,10, 56 e 57 della legge medesima, dovrà trasmetterli tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono stati

pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

Questi ultimi dovranno attestare che il conferimento dell'incarico è conforme al presente Regolamento.

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Affari Generali

Area Amministrativa

	etto della proposta di delibera	zione:		
	odifica regolamento per i erca e consulenza.	il conferimento d	i incarichi di collabor	azione, studio
	ttoscritto responsabile del ser		norma dell'articolo 151, co	mma 4, del
deer	eto legislativo 18 agosto 2000,	ATTESTA		
La c	opertura della complessiva sp		sull'intervento	ex
cap	in conto competenz	a / residui .		
		II Resp	onsabile del Servizio Finanz	iario
3. Sulla	deve essere richiesto il parere interessato e, qualora comporti ragioneria in ordine alla regolarit Nel caso in cui l'ente non abbia i relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispor proposta deliberazione i sotto sponsabile del Servizio Interesevole	impegno di spesa o d à contabile . I pareri sono responsabili dei servizi, i ndono in via amministrat scritti esprimono il p	liminuzione di entrata, del res o inseriti nella deliberazione. I parere è espresso dal Segretario iva e contabile dei pareri espressi arere di cui al seguente pros	ponsabile di o dell'ente, in spetto:
		DI ZAW		
Haran Taran	Zambrone lì 15.01.2009	DIA JAMAR PONE	Il Responsabile del Servi Giuseppe Tripodi	zio

Zambrone lì 15.01.2009



Il Responsabile del Servizio Rag. Giuseppe Lo Iacono Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL SINDACO F.to: Landro Pasquale IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Gerardo Barone Adesi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 21.01.2009 e che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 21.01.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Gerardo Barone Adesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il giorno

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.

134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000):

[X] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gerardo Barone Adesi

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale lì 21.01.2009

L SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo Barone Adesi